



**STUDIO ASSOCIATO
ZANOVELLO
& PARTNERS**

Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

Sbloccate le compensazioni per i crediti d'imposta 4.0

Il Mimit ha emanato il decreto direttoriale che consentirà, **dalle ore 12:00 del 29 aprile**, di rimettere in moto la compensazione che era stata bloccata in seguito alla risoluzione 19/E del 12 aprile dell'Agenzia delle Entrate. Sarà quindi possibile trasmettere i **modelli di comunicazione**, resi **disponibili** in formato editabile sul **sito istituzionale del GSE** (www.gse.it) per **compensare i crediti d'imposta 4.0 "maturati e non ancora fruiti"**, relativi a investimenti effettuati dal 2023.

Tale modello di comunicazione deve essere trasmesso:

- in via **preventiva** per comunicare l'ammontare complessivo **degli investimenti che si intende effettuare a partire dal 30 marzo 2024**, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. Sarà infine necessaria un'ulteriore trasmissione anche al completamento degli investimenti in modo da aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.
- per gli investimenti **«effettuati» dal 1° gennaio 2023** (1° gennaio 2024 per la R&S) **al 29 marzo 2024** (esclusi i beni materiali 4.0 acquistati entro il 30 novembre 2023 con «ordine» del 2022, che sono esclusi dalla norma), si presenta invece la sola **comunicazione ex post**.
- **non sono disciplinati** dal decreto gli investimenti **"in corso", cioè già avviati al 29 marzo** (ad esempio con ordine a dicembre 2023), ma che saranno effettuati (con la consegna e il collaudo) dopo tale data. Poiché tali investimenti potrebbero essere stati completati e interconnessi entro il 29 aprile, è urgente che il Mimit chiarisca se, prima della compensazione, si deve presentare la sola comunicazione ex post (come per quelli ultimati al 29 marzo) oppure anche quella ex ante (che peraltro sarà identica). Nel dubbio, meglio trasmetterne due.

Distinti saluti.

Padova, 29 aprile 2024

Studio Associato Zanolello & Partners

L'ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA